

**COMUNE  
DI  
Salza di Pinerolo**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
DI  
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con delib. C.C. 7 in data 26.05.2026

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Art.1 - Polizia Mortuaria nel Comune**

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.

2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e del Servizio Igiene Pubblica o del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, per quanto di competenza. In assenza di personale comunale da adibire alle mansioni di necroforo, il Comune assicurerà il servizio relativo alla sepoltura delle persone in via esclusiva a mezzo di appalto, all'infuori dei lavori di installazione lapidi, monumenti, ricordi funebri ecc. i quali trovano disciplina nell'art.47 del presente regolamento.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate compatibilmente con il personale in servizio.

### **Art. 2 - Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **Art. 3 - Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, oppure obbligatori e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) l'ossario comunale;
- f) il cinerario comune;
- g) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed istituzioni che se ne facciano carico;
- h) le operazioni di inumazione ordinaria delle salme di persone morte nel territorio o al di fuori del territorio comunale ma comunque aventi in vita residenza nel Comune stesso, che risultino indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari.

3. Le sepolture dei cadaveri di persone morte nel territorio o al di fuori del territorio comunale ma comunque aventi in vita residenza nel Comune stesso e tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite.

### **Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico :

- a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
- b) copia del presente Regolamento comunale;
- c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1 : 500 o minore (art.54 D.P.R. 10 settembre 1990, n.285);
- d) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie;

- f) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;
- g) copia dell'elenco delle concessioni cimiteriali per cui siano in corso dichiarazioni di decadenza o di revoca;.

## **TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

### **Art. 5 - Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, oppure presso ospedali oppure presso altri istituti sanitari oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

2. Nel caso che il deposito di osservazione e l'obitorio siano istituiti al di fuori dell'ambito del Cimitero, il Comune stipulerà apposita convenzione con l'Ente o Istituto gestore.

3. L'amministrazione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

## **TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 6 - Trasporti funebri**

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio o ai locali dove si trovano le celle frigorifere, qualora il Comune sia tenuto a disporne;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un cimitero ad un altro nello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero;

2. I trasporti funebri diversi da quelli indicati al precedente comma, o per i quali siano richiesti servizi, trattamento o prestazioni ivi non indicati, sono da considerare servizi o trattamenti speciali.

### **Art. 7 - Categorie di trasporti**

1. I trasporti funebri sono esercitati con unica categoria.

### **Art. 8 - Modalità dei trasporti**

1. I servizi di trasporto funebre devono essere eseguiti con idonei carri funebri chiusi.

2. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ai 10 anni, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o parti di cadavere. In questi casi il trasporto va eseguito in vettura privata chiusa.

3. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre almeno 10 minuti prima dell'orario fissato per la partenza.

4. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando i feretro a spalle. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

5. Nel caso di cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

#### **Art. 9 - Percorsi dei trasporti funebri**

1. Il Sindaco determina i percorsi dei trasporti funebri con propria ordinanza.
2. In casi particolari, a richiesta dei familiari, possono essere autorizzati, caso per caso, percorsi diversi.

#### **Art. 10 - Luogo e modalità di sosta per i cadaveri in transito**

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre possono essere consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari.
2. In caso di cadaveri in transito, può essere consentita la sosta dei feretri, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto, per il tempo necessario a quanto ha indotto alla sosta e, in ogni caso per un periodo non superiore a 4 ore.
3. In ogni caso di sosta le operazioni di carico e scarico saranno eseguite da personale estraneo al Comune.

#### **Art. 11 - Trasporti particolari**

1. Quando la salma non sia nella propria abitazione (deposito di osservazione, obitorio, ospedali o istituti o altrove), Il Sindaco, a richiesta dei familiari, con proprio provvedimento può autorizzare che il funerale abbia inizio dall'abitazione, dove la salma verrà trasferita.
2. Analogamente potranno essere autorizzati trasporti per luoghi, diversi dall'abitazione, ove si attribuiscono speciali onoranze.

### **TITOLO IV CIMITERI - SERVIZI- COSTRUZIONE**

#### **Art. 12 - Servizio di custodia**

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato dal Comune.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal presente Regolamento.
4. Il responsabile del servizio di custodia è individuato con il regolamento di cui all'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### **Art. 13 - Piano regolatore cimiteriale -**

1. Nei cimiteri sono individuati:
  - a) campi di inumazione
  - b) cellette
  - c) ossario comune
2. l'individuazione risulta nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

#### **Art. 14 - Campi ad inumazione**

1. Le sepolture ad inumazione sono esclusivamente comuni e sono previste per i residenti al momento del decesso, per coloro che sono stati residenti nel corso della loro vita, i deceduti nel territorio comunale o i nati nel Comune. Hanno una durata minima di anni 10 e sono assegnate gratuitamente.  
Sulle fosse nei campi comuni è permesso il collocamento di croci, monumentini, cippi o lapidi in metallo, pietra, legno o marmo previa comunicazione. Allo stesso modo è anche permessa la realizzazione dei copritomba
2. Le installazioni, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenutivi il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'utilizzazione delle fosse nei campi di inumazione procede nell'ordine geometrico indicato dal D.P.R. 10/09/1990, n° 285. Nei cimiteri giunti a saturazione si procederà al riutilizzo degli spazi

liberati mediate le esumazioni ordinarie che, fermi restando i tempi regolamentari, progrediranno in ordine di data a cominciare dalla sepoltura più vecchia.

#### **Art. 15 - Sepolture private**

1. Le sepolture private consistono nell'uso temporaneo di cellette - cinerarie per la conservazione di urne cinerarie per la durata di 30 anni dalla data di concessione o, se precedente, dalla data di utilizzo. L'uso è concesso a:

- a) residenti al momento del decesso;
- b) non residenti ma aventi comunque avuto nel corso della propria vita la residenza nel Comune;
- c) ai nati nel comune di Salza di Pinerolo;
- d) ai proprietari di immobili siti nel comune di Salza di Pinerolo al momento del decesso nel limite del 50% dei manufatti disponibili all'atto della richiesta;
- e) ai non residenti nel limite del 20% delle disponibilità.

Altresì possono essere concesse se il richiedente la concessione è residente a Salza di Pinerolo al momento del decesso e richiede la concessione per il proprio congiunto o unito civilmente o per un parente entro il secondo grado.

2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa approvata con deliberazione della Giunta Comunale.

3. La concessione comporta il diritto d'uso della sepoltura a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

4. Le concessioni di cui al comma 1 possono essere rinnovate a richiesta dei concessionari o loro discendenti diretti, per una durata pari alla metà di quella iniziale e per una sola volta. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti costituisce facoltà discrezionale del comune acconsentirlo.

5. Le cellette per urne cinerarie possono accogliere massimo due urne secondo richiesta formulata al momento della concessione e dietro il pagamento dei corrispettivi approvati con delibera di Giunta Comunale. In casi di cella cineraria con due urne la tariffa prevista per la concessione della celletta sarà maggiorata del 50%. Tale possibilità potrà essere esercitata anche successivamente alla stipula della concessione, previa formale richiesta agli uffici comunali che provvederanno alla conseguente modifica della concessione medesima. In questo caso, comunque, la durata della concessione non subirà variazioni seguendo, per la scadenza, la data di prima sottoscrizione. Le eventuali spese per la sostituzione delle lapidi saranno poste a carico del richiedente.

6. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

#### **Art. 16 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, conservazione, affidamento e dispersione ceneri**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/1990 è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni a norma delle leggi vigenti al momento dell'istanza.

2. Le disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri sono state introdotte dalla L.R. 20/2007 e s.m.i.

### **TITOLO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni ordinarie**

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dall'inumazione a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In tal caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione,

3. Le esumazioni ordinarie seguono l'ordine di cui all'art. 14 comma 4.

4. È ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria e di estumulazione dalle cellette.

#### **Art. 18 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie**

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente
2. Le esumazioni straordinarie sono autorizzate nei casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo o, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, di tutti gli stessi, nel caso di cui all'art. 83, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.

#### **Art. 19 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Comune, al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa si eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 20- Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto detti materiali e opere verranno rimossi d'ufficio e tenuti a disposizione degli aventi titolo presso locali del comune per altri due mesi.
3. Trascorsi due mesi dal deposito, i materiali restano disponibili al comune per essere avviati a discarica con onere a carico dei familiari o dei concessionari
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

### **TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE**

#### **Art. 21 - Sepolture private**

1. Le sepolture private sono descritte dall'articolo 15.
2. Il diritto d'uso consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Ogni concessione del diritto d'uso su aree o manufatti deve risultare da apposito atto di concessione redatto nella forma della scrittura privata non autenticata contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. In particolare, l'atto di concessione deve indicare :
  - la natura della concessione e la sua identificazione,
  - la sua durata,
  - le generalità del concessionario o dei concessionari, nel caso che esso sia una persona giuridica si indicheranno le generalità della persona fisica che ne ha la rappresentanza,
  - le ceneri destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione,
  - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso,
  - la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista,

- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

5. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, il solo diritto, secondo la consuetudine, di affiggere lapidi sulla parte interna delle murature demaniali dei cimiteri o costruirvi dei manufatti in aderenza, diritti che non sono commerciabili né trasferibili o comunque cedibili. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

6. È ammessa in ogni momento la retrocessione a favore del Comune.

7. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse o a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

#### **Art. 22 - Concessionari**

1. Concessionario è la persona fisica che ha stipulato l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od istituzioni per i quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza oppure se l'atto di concessione sia stato stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, allegata all'atto di concessione, e nella quale risulti determinata la persona in favore della quale è stipulato.

#### **Art. 24 - Modalità per ottenere una concessione cimiteriale**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, indicando il Cimitero, il tipo della concessione richiesta e, se la richiesta, provvisoriamente, viene presentata da terzi, il concessionario.

2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Le concessioni di cellette cinerarie hanno luogo in occasione della tumulazione o esumazione/estumulazione delle persone cui sono destinate e vengono assegnate seguendo la numerazione apposta sulle cellette. Le cellette sono destinate alle ceneri di persone decedute così come previsto all'articolo 15.

#### **Art. 25 - Vigilanza del Sindaco**

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata se non sia intervenuta preventiva autorizzazione del Sindaco, a richiesta dal concessionario.

2. Il Sindaco esercita la vigilanza non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

#### **Art. 26 - Cellette ossario**

1. I cimiteri non hanno cellette ossario.

2. La raccolta e conservazione dei resti mortali a seguito di esumazioni ordinarie è autorizzata solo alla condizione che le cassette ossario trovino sistemazione in altra sepoltura privata già concessa o in celletta ossario presente in altri cimiteri. In tutti gli altri casi, i resti mortali sono collocati nell'ossario comune.

#### **Art. 27 - Cellette cinerarie**

1. Le cellette cinerarie sono destinate ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri.

2. Le cellette cinerarie possono essere utilizzate per massimo 2 Ceneri .

#### **Art. 28 - Lapidi e manufatti in aderenza alle murature interne a memoria di defunto esumati.**

1. Previo nulla osta i privati e gli enti possono apporre, come consuetudine, lapidi di dimensione massima 20 x 30 sulla facciata interna delle murature demaniali dei cimiteri. In nessun caso tali oggetti potranno elevarsi oltre al supporto o recarvi alterazioni strutturali, estetiche o funzionali.

#### **Art. 29 - Sepolture private - Esercizio dei diritti d'uso**

1. Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 e del presente Regolamento.

2. In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni ed estumulazioni è permesso ogni qual volta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

3. Il richiedente deve provare il proprio diritto, con l'atto di concessione, o rimuovere l'opposizione.

4. Qualora il richiedente sia soggetto avente diritto, si presume la sua legittimazione ad agire anche in nome e per conto degli altri.

5. Le eventuali controversie tra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi avanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

#### **Art. 30 - Morte del concessionario**

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato, con provvedimento del Sindaco, esclusivamente nei confronti delle persone previste dal presente regolamento che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto alla richiesta di variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di revoca della concessione .

6. La concessione revocata, una volta liberata dalle ceneri e dai resti mortali ed eseguite le eventuali opere di messa in pristino, può essere oggetto di assegnazione a terzi.

#### **Art. 31 - Sepolture private - Scadenza**

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione della sepoltura privata, che potrà essere rinnovata solo dopo la sua scadenza, con la sola eccezione di cui all'art. 17, 3° comma, lettera c).

2. Il rinnovo è ammesso per una sola volta.

3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

4. Le pubbliche affissioni hanno luogo all'albo pretorio del Comune.

5. I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'albo pretorio del Comune.

### **Art. 32 - Manutenzione delle sepolture private**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari.

### **Art. 33 - Decadenza e revoca delle sepolture private**

1. Il Comune ha la facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.

2. La dichiarazione di revoca di cui al precedente comma è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pronunciata con atto del Sindaco.

3. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere entro il termine di 30 giorni.

4. Copia della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune e depositata tra gli atti a disposizione del pubblico nel Cimitero.

5. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in casi di irreperibilità degli interessati, decorsi 15 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con atto del Sindaco, salvo il caso di cui al 1° e 2° comma.

6. La copia della dichiarazione di decadenza o di revoca è conservata agli atti del comune a disposizione del pubblico; l'originale di essa, corredato delle ricerche esperite e degli altri atti, è conservato nel fascicolo della sepoltura privata di che trattasi.

### **Art. 34 - Retrocessione di sepoltura privata**

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune. Non è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato.

## **TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI**

### **Art. 35 - Divieti**

1. Nei Cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare, è vietato:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora,
- b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
- d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
- e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
- f) calpestare le aiuole e le sepolture, sedere sulle sepolture o scrivere su di esse, camminare al di fuori dei viali,
- g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
- h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
- i) fotografare i cortei funebri o opere cimiteriali se non con il consenso del Comune e degli interessati,
- l) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
- m) chiedere elemosina, fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
- n) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
- o) riprodurre sui monumenti ed oggetti funebri o votivi, di qualsiasi dimensione, il nome della ditta esecutrice o fornitrice. Eventuali elementi identificativi vanno tempestivamente rimossi,

- p) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
- q) coltivare piante o altre essenze vegetali, anche se a decoro delle sepolture, senza autorizzazione del Sindaco, che la può concedere solo ove le essenze vegetali che si intendono mettere a dimora presentino caratteristiche di lieve radicazione,
- r) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli, salvo che in ragione di lavori da eseguirsi nel Cimitero e l'uso di tali mezzi, ivi compresi gli elementi identificativi (targa, ecc.) risulti dall'autorizzazione. Tale divieto non si applica a i mezzi comunali.

#### **Art. 36 - Ornamenti delle sepolture**

1. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonché l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata ad autorizzazione scritta del Sindaco, quando non sia richiesta la concessione edilizia.

2. Per ottenere l'autorizzazione, i concessionari devono presentare apposita istanza al Sindaco, corredata dai relativi disegni in scala conveniente e dall'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

3. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.

4. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà mai eccedere i due terzi della fossa, né alterare le distanze tra una fossa e l'altra.

5. I vasi e le altre installazioni mobili o rimovibili devono recare, anche in posizione non direttamente visibile, il nominativo della persona cui appartengono.

#### **Art. 37 - Imprese esecutrici di lavori all'interno dei cimiteri -**

1. I privati, persone fisiche o giuridiche, che intendono eseguire lavori di costruzione, manutenzione, installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o qualsiasi altra attività lavorativa all'interno dei Cimiteri del Comune devono essere autorizzati.

2. Per essere autorizzati ad eseguire lavori nei Cimiteri, gli interessati devono presentare domanda al Sindaco.

3. Dell'accettazione della domanda è data comunicazione al richiedente

4. Le ditte autorizzate ad eseguire lavori nei cimiteri sono, in ogni caso, tenute al rispetto del presente Regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto

5. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383.

### **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 38 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

**Art. 39 - Decorrenza**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità stabilite nello Statuto.

**Art. 40 - Concessioni pregresse**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata di concessione, il regime indicato nell'atto di concessione.

**Art.41 - Tariffe**

Le tariffe concernenti ogni tassa, corrispettivo o diritto dei servizi mortuari o cimiteriali sono deliberate successivamente con delibera di Giunta Comunale e si suddividono in:

A - Diritti di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, ecc.

B - Corrispettivi delle concessioni.